

APPROVAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., DI CUI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

AFFERENTE IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA SPERIMENTALE SUL SISTEMA DEI NAVIGLI LOMBARDI E SUL BACINO DEL PANPERDUTO

Con riferimento alla procedura in epigrafe, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società, in persona del legale rappresentante,

DICHIARA

di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui agli articoli: art. 2 (Oggetto e obblighi del Concessionario); art. 3 (Ambiti di attività e condizioni del servizio); art. 4 (Durata); art. 5 (Impegni economici del concessionario); art. 6 (Polizze assicurative); art. 7 (Verifiche di regolare andamento della gestione); art. 8 (Penali); art. 9 (Cessione); art. 10 (Risoluzione); art. 11 (Revoca); art. 12 (Controversie); art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 15 (Spese di contratto); art. 16 (Elezione di domicilio); art. 18 (Informazione antimafia - condizione risolutiva), afferenti il servizio di concessione della navigazione temporanea sperimentale sul sistema dei Navigli lombardi e sul Bacino del Panperduto.

Il Concessionario
